



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Istituto Comprensivo Statale "SALERNO V OGLIARA"

C.M. SAIC81800L - C.F. 95000180653

Via Ogliara – 84135 SALERNO - Tel. 089/281281

e-mail: saic81800l@istruzione.it - pec : saic81800l@pec.istruzione.it

Codice Univoco Ufficio UF1385 - Sito: www.comprensivogliara.edu.it



ISTITUTO COMPrensIVO - "SALERNO V OGLIARA"
Prot. 0001587 del 30/03/2022
I (Uscita)

Ai docenti
AI DSGA
Al personale ATA
Ai genitori
Agli Alunni
Al sito web/CIRCOLARI
Agli Atti

Oggetto: D.L. 24 MARZO 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto-Legge n.24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID- 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" (che si trasmette in allegato).

In tale Decreto-Legge vengono previste le disposizioni da applicare in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo 1° aprile. Di seguito le principali novità:

Art.4 – Isolamento e autosorveglianza

In tema di isolamento e autosorveglianza viene introdotto un nuovo articolo (il 10-ter) al Decreto-Legge n.52/2021.In particolare, si dispone che:

Positivi al SARS-CoV-2

A decorrere dal 1° aprile a coloro che risultano positivi al SARS—CoV-2 è imposto il regime dell'isolamento con divieto di uscita dalla propria abitazione o dimora fino alla data di accertamento della guarigione.

Contatti stretti

Chi ha avuto contatto stretto con soggetti positivi è sottoposto al regime dell'autosorveglianza.

L'autosorveglianza consiste nell'obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Da tale disposizione restano esclusi:

- I bambini di età inferiore a 6 anni;
- Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina

e le persone che devono comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo. Permane l'obbligo di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare anche presso centri privati abilitati alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Istituto Comprensivo Statale "SALERNO V OGLIARA"

C.M. SAIC81800L - C.F. 95000180653

Via Ogliara – 84135 SALERNO - Tel. 089/281281

e-mail: saic81800l@istruzione.it - pec : saic81800l@pec.istruzione.it

Codice Univoco Ufficio UF1385 - Sito: www.comprensivogliara.edu.it



Cessazione isolamento

Una Circolare del Ministero della Salute disciplinerà le modalità attuative.

L'isolamento termina con l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati. In questo caso (centri privati abilitati) la cessazione dall'isolamento si verifica con la trasmissione al dipartimento di prevenzione dell'esito negativo del test.

Art.5 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Uso mascherine FFP2 su mezzi di trasporto scolastico

Per quanto riguarda la scuola, dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge (26 marzo 2022) e fino al 30 aprile 2022 vige l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di I grado e II grado.

Esclusione dall'uso della mascherina

Sono esclusi dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione:

-I bambini di età inferiore ai 6 anni;

-Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e le persone che devono comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo;

-Le persone che stanno svolgendo attività sportiva

Art.6 – Graduale eliminazione del green pass base

Modifiche all'impiego del Green pass base

Vengono apportate modifiche alle disposizioni che disciplinano l'uso della certificazione verde base (green pass base). In particolare: si modifica l'art.9-bis del Decreto-Legge 52/2021 in tema di certificazioni verdi.

Partecipazione a concorsi pubblici

A partire dal 1° aprile, sull'intero territorio nazionale è possibile partecipare a concorsi pubblici solo se si è in possesso del green pass base (vaccinazione, guarigione o test).

Accesso ai locali scolastici

Si modifica, inoltre, anche l'art.9-ter del Decreto-Legge 52/2021, estendendo fino al 30 aprile 2022, l'obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base) per chiunque acceda ai locali scolastici.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Istituto Comprensivo Statale "SALERNO V OGLIARA"

C.M. SAIC81800L - C.F. 95000180653

Via Ogliara – 84135 SALERNO - Tel. 089/281281

e-mail: saic81800l@istruzione.it - pec : saic81800l@pec.istruzione.it

Codice Univoco Ufficio UF1385 - Sito: www.comprensivogliara.edu.it



Art.7 – Graduale eliminazione del green pass rafforzato

Si modificano, in questo senso, alcune delle disposizioni già contenute nell'art.9-bis.1 del Decreto-Legge n.52/2021.

Accesso a convegni e congressi

In particolare, è indispensabile il possesso della certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato) per l'accesso ai convegni e congressi.

Art.8 – Obblighi vaccinali

Modifiche al Decreto-Legge n.44/21

Si apportano importanti modifiche all'art.4-ter del D.L.44/2021 che ha introdotto ulteriori disposizioni per il contrasto all'epidemia. Per il nostro ambito: Il personale della scuola viene derubricato dall'articolo; viene abrogato il comma per la sostituzione del personale sospeso.

Obbligo vaccinale per il personale scolastico

Si introduce un nuovo articolo (4-ter) al Decreto-Legge n.44/2021 che disciplina, in modo esplicito, l'obbligo vaccinale anche per il personale della scuola.

Obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022

Per il personale scolastico l'obbligo vaccinale, da adempiersi, per la dose di richiamo, entro i termini della validità delle certificazioni verdi COVID-19 permane dall'entrata in vigore del Decreto-Legge (26 marzo 2022) fino al 15 giugno 2022.

Esenzione dall'obbligo vaccinale

Non permane l'obbligo di vaccinazione in relazione ai casi di accertati pericoli per la salute collegati a specifiche documentate condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione. Viene introdotto uno specifico articolo per il SOLO personale docente ed educativo della scuola.

Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale riguarda anche il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei CPIA, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei CTS

Per tale personale (docente ed educativo) la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività a contatto con gli alunni. Spetta ai Dirigenti scolastici assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Istituto Comprensivo Statale "SALERNO V OGLIARA"

C.M. SAIC81800L - C.F. 95000180653

Via Ogliara – 84135 SALERNO - Tel. 089/281281

e-mail: saic81800l@istruzione.it - pec : saic81800l@pec.istruzione.it

Codice Univoco Ufficio UF1385 - Sito: www.comprensivogliara.edu.it

I Dirigenti scolastici verificano l'adempimento dell'obbligo vaccinale secondo le modalità già previste dal Decreto-Legge n.52/21 (art.9).

Nei casi in cui il docente (o l'educatore) non risulti vaccinato oppure non presenti la richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite dalla campagna vaccinale in atto, il Dirigente scolastico invita l'interessato a produrre, entro i 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante la vaccinazione stessa, l'esenzione, il diritto al differimento ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione entro 20 giorni.

Nel caso di presentazione della prenotazione della vaccinazione, il Dirigente scolastico invita il docente a trasmettere entro 3 giorni dalla somministrazione la relativa certificazione.

Nel caso in cui il docente non presenti la documentazione relativa all'esenzione, al differimento ovvero ad avvenuta vaccinazione (di cui sopra) il Dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne fornisce indicazione scritta all'interessato. A seguito di tale atto il Dirigente scolastico deve utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.

Dal 1° aprile e fino al termine delle lezioni, i Dirigenti scolastici provvedono a sostituire i docenti ed educatori impiegati in attività di supporto all'istituzione scolastica con contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti riacquisiscono il diritto allo svolgimento della ordinaria attività didattica.

Accesso ai luoghi di lavoro da parte del personale della scuola

Viene sostituito integralmente l'articolo 4- quinquies del Decreto-Legge 44/21. Per tutti i lavoratori della scuola (dirigenti scolastici, docenti, educatori ed ATA) in caso di inadempienza nei confronti dell'obbligo vaccinale è prevista la sanzione pecuniaria di 100 euro. I medesimi lavoratori, fino al 30 aprile 2022, per accedere al luogo di lavoro devono possedere la certificazione verde da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto green pass base).

Art.9 – Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Si sostituisce l'art.3 del Decreto-Legge 52/21 disponendo che, fermo restando il regime dell'autosorveglianza per il personale scolastico, dal 1° aprile 2022 e fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2022), nel sistema educativo, scolastico e formativo, comprese le scuole paritarie e non paritarie e i CPIA si applicano le nuove norme dettate dai commi 2 e 3 successivi.

Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività didattiche ed educative, così come la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione (compresa la partecipazione a manifestazioni sportive).



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Istituto Comprensivo Statale "SALERNO V OGLIARA"

C.M. SAIC81800L - C.F. 95000180653

Via Ogliara – 84135 SALERNO - Tel. 089/281281

e-mail: saic81800l@istruzione.it - pec : saic81800l@pec.istruzione.it

Codice Univoco Ufficio UF1385 - Sito: www.comprensivogliara.edu.it



Gestione dei casi di positività nel sistema integrato di istruzione (0-6 anni).

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza; per docenti ed educatori, nonché per i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l'uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Gestione dei casi di positività nella scuola primaria, secondaria di I e II grado.

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa classe, le attività proseguono in presenza; per i docenti e gli alunni che abbiano superato i sei anni è previsto l'uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER ALUNNI IN ISOLAMENTO

LE ALUNNE E GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI I E II GRADO E DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, IN ISOLAMENTO PER INFEZIONE DA COVID, POSSONO SEGUIRE L'ATTIVITÀ SCOLASTICA NELLA MODALITÀ DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SU RICHIESTA DELLE FAMIGLIE O DELL'ALUNNO MAGGIORENNE, ACCOMPAGNATA DA SPECIFICA CERTIFICAZIONE MEDICA CHE ATTESTI LE CONDIZIONI DI SALUTE DELL'ALUNNO.

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Fino alla conclusione dell'anno scolastico (31/08/2022) nelle istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:

- resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a 6 anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi. La mascherina non va indossata durante lo svolgimento delle attività sportive;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Istituto Comprensivo Statale "SALERNO V OGLIARA"

C.M. SAIC81800L - C.F. 95000180653

Via Ogliara – 84135 SALERNO - Tel. 089/281281

e-mail: saic81800l@istruzione.it - pec : saic81800l@pec.istruzione.it

Codice Univoco Ufficio UF1385 - Sito: www.comprensivogliara.edu.it



- è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

- permane, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore a 37,5°.

Le misure eventualmente già adottate devono venire rimodulate in considerazione delle disposizioni del nuovo articolo 3 del Decreto- Legge 52/21.

Valutazione degli apprendimenti

La valutazione degli apprendimenti periodica e finale oggetto di attività didattica svolta in presenza o a distanza per l'a.s.2021/22 produce gli stessi effetti previsti dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo (D.Lgs.62/17) e dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche del II ciclo (DPR 122/2009 e D.Lgs.62/17).

Art.10 – Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19 Norme prorogate dall'Allegato A (fino al 31 dicembre 2022)

Il termine entro cui il CSPI deve rendere il proprio parere resta di 7 giorni, decorrenti dalla richiesta del Ministro. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

Norme prorogate dall'Allegato B (fino al 30 giugno 2022)

Permane il compito, per i datori pubblici e privati, di attivare la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a possibilità di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Sofia PALUMBO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co. 2, DL.vo 39/1993)